

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **229/2006** (ECLI:IT:COST:2006:229)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **MARINI** - Redattore: **CASSESE**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **05/06/2006**

Deposito del **13/06/2006**; Pubblicazione in G. U. **21/06/2006**

Norme impugnate: Art. 1104 codice della navigazione.

Massime: **30478 30479**

Atti decisi: **ord. 53/2005**

ORDINANZA N. 229 ANNO 2006

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1104 del codice della navigazione, promosso con ordinanza del 18 ottobre 2004 dal Tribunale di Genova, nel procedimento penale a carico di Balzano Patrizio, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 17 maggio 2006 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che il Tribunale di Genova solleva, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, due questioni - di cui una in via principale e l'altra in via subordinata - di legittimità costituzionale dell'art. 1104 del codice della navigazione, concernente il reato dell'offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato, a bordo

della nave o dell'aeromobile;

che davanti al giudice pende un procedimento penale nei confronti di un imputato chiamato a rispondere della violazione dell'art. 1104 cod. nav. per avere, quale componente dell'equipaggio di una motonave, offeso l'onore del proprio superiore (2° commissario), pronunciando, in presenza e nei confronti del medesimo, frasi ingiuriose;

che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il remittente evidenzia che - dopo l'abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 del codice penale) ad opera della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) - fatti come quello in esame, se non commessi a bordo di una nave o di un aeromobile, sono puniti con sanzione più lieve ai sensi degli artt. 594 e 61 n. 10 cod. pen.;

che, in via principale, il giudice deduce l'illegittimità della disposizione ritenendo superato il limite della ragionevolezza, individuato in più occasioni da questa Corte rispetto alla discrezionalità legislativa nella determinazione della qualità e quantità della sanzione penale;

che, in via subordinata, chiede dichiararsi l'illegittimità della previsione del minimo edittale di mesi sei di reclusione - pari a quella contenuta nell'art. 341 cod. pen., prima della sentenza della Corte n. 341 del 1994 - ravvisando una palese sproporzione tra il sacrificio della libertà personale derivante dalla previsione della sanzione penale manifestamente eccessiva e il disvalore dell'illecito, con conseguente vanificazione del fine rieducativo della pena;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

che la difesa erariale, richiamato il tradizionale orientamento della Corte, secondo cui è riservato al potere discrezionale del legislatore stabilire sanzioni differenziate per situazioni differenti, sottolinea la diversità delle fattispecie messe a raffronto, stante la specialità che connota la norma impugnata in riferimento al bene della sicurezza della navigazione.

Considerato che il Tribunale di Genova chiede dichiararsi, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in via principale, l'illegittimità dell'art. 1104, primo comma, del codice della navigazione e, subordinatamente, l'illegittimità del minimo edittale ivi previsto, ritenendo superato il limite della ragionevolezza nell'esercizio del potere proprio del legislatore di determinare le condotte punitive, la qualità e la quantità della sanzione penale;

che l'irrazionalità della norma censurata è ravvisata in riferimento al reato di oltraggio a pubblico ufficiale, abrogato dalla legge n. 205 del 1999, e che questa Corte aveva dichiarato illegittimo nella parte in cui era fissato nella misura di mesi sei di reclusione il minimo edittale (sentenza n. 341 del 1994);

che le fattispecie comparate dal giudice remittente sono oggettivamente diverse, avuto riguardo al diverso luogo dello svolgimento del reato ai fini della tutela della sicurezza della navigazione, la quale può essere messa in pericolo da condotte che, attraverso l'offesa a chi esercita il potere gerarchico, incidono sulla regolarità della vita di bordo e sul corretto funzionamento del modello organizzativo;

che questa Corte, occupandosi proprio dell'art. 1104 cod. nav. in rapporto al reato di oltraggio, con riferimento alla mancata previsione, per il primo, di una scriminante analoga a quella della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale, esistente per il secondo, ha escluso la comparabilità fra le due fattispecie (ordinanza n. 383 del 1987);

che, pertanto, non sussistendo una palese violazione del canone della ragionevolezza, le questioni di legittimità costituzionale sono, così come prospettate, manifestamente prive di

fondamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1104 del codice della navigazione, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.